

(N. 905)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori ZOLI, LORENZI, MERLIN Umberto e CESCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1955

Provvedimenti per il trasferimento di stabilimenti carcerari.

ONOREVOLI SENATORI. — È noto come da tempo, e generalmente, sia stato riconosciuto che l'attuale sistemazione di molti stabilimenti carcerari e di molte case di pena sia lungi da rispondere alle loro finalità e alle necessità inerenti alla regolare funzionalità dei servizi, nonché al più umano trattamento dei carcerati; e nello stesso tempo si presenti per vari aspetti in contrasto con le esigenze di igiene e, in molti casi, urbanistiche, specialmente laddove i suddetti stabilimenti sono ubicati in zone molto prossime ai centri cittadini.

Infatti molti stabilimenti o case di pena trovarono, or è quasi un secolo, la loro sede in edifici già appartenenti ad ordini monastici, alla meglio riadattati al nuovo uso, ma inidonei a soddisfare alle suddette esigenze e necessità e con danno in vari casi sia per quei locali, spesso negletti, aventi pregi artistici e storici, sia per il pubblico interesse che imporrebbe di liberare da tale destinazione i locali stessi per renderli accessibili ai cittadini e ai turisti con evidenti vantaggi.

Si aggiunga che spesso si tratta di edifici situati in pieno centro cittadino o in località

molto prossime al centro stesso; talchè le aree dai medesimi occupate, se rese libere col trasferimento in altre località più idonee degli stabilimenti, avrebbero un notevole valore economico e potrebbero più convenientemente essere utilizzate per altre destinazioni meglio rispondenti alle esigenze e agli interessi delle città che ospitano gli stabilimenti stessi.

Di questo problema, a carattere nazionale, della cui soluzione è profondamente sentita la necessità, il Senato ebbe già ad occuparsi, approvando, nella seduta del 27 ottobre 1953, il seguente ordine del giorno accettato dalla Commissione e dal Governo:

« Il Senato, pur apprezzando quanto già compiuto dal Ministro dei lavori pubblici attraverso i Provveditorati regionali, per il miglioramento di notevole parte degli edifici destinati a carceri giudiziarie e case di pena, invita il Ministero stesso a tenere presente nei prossimi esercizi finanziari la necessità assoluta ed inderogabile di procedere d'accordo col Ministro della giustizia alla costruzione di nuovi edifici in sostituzione di stabilimenti che per la loro struttura non sono suscettibili di miglioramenti.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

« Lo invita altresì ad approfondire l'esame della possibilità e della convenienza — anche dal punto di vista economico per la liberazione di aree di notevole valore — di sostituire con nuovi più moderni stabilimenti talune carceri attualmente inserite in zone centralissime con evidente pregiudizio anche delle esigenze urbanistiche della città, sedi di tali carceri ».

La soluzione del problema nella parte cui si riferisce il secondo comma dell'ordine del giorno, soluzione alla quale sono notevolmente interessati gli Enti locali e specialmente i Comuni, nel cui territorio si trovano gli stabilimenti, potrebbe essere agevolata mediante accordi fra il Ministro competente e i Comuni stessi (o quando sia il caso le Province), diretti a concretare la cessione da parte del-

l'Amministrazione statale agli Enti locali degli attuali stabilimenti o mediante la ordinaria compravendita, ovvero mediante permute con altri edifici che gli enti medesimi fossero in grado di offrire e venissero riconosciuti idonei; o meglio forse con edifici che i detti enti, in base ad accordi coi Ministeri competenti, costruissero appositamente in località e su progetti concordati fra i detti Ministeri e le Amministrazioni locali interessate.

A tal fine, per alleggerire il procedimento che sarebbe, colle norme vigenti, necessario per la conclusione dei suaccennati accordi, ed avviare così la soluzione del grave problema di cui trattasi verso una pratica attuazione, i sottoscritti si onorano presentare il seguente disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nel caso che venga dai competenti organi deciso di procedere al trasferimento di stabilimenti carcerari o case di pena in località diversa dall'attuale, l'Amministrazione demaniale, in deroga a quanto disposto dal decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, e dal decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18, è autorizzata, sentito il Consiglio di Stato, a vendere a trattativa privata ai Comuni o alle Province, ovvero a permutare cogli enti stessi, i beni immobili costituenti i suddetti stabilimenti e case qualunque ne sia il valore di stima.

Le permute possono aver luogo anche in confronto a stabili da edificare a cura del-

l'Ente locale per l'uso degli stabilimenti o case che si vogliono trasferire in località e su progetto da concordarsi fra i Ministeri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici e la Amministrazione comunale o provinciale interessata.

Art. 2.

Tutte le opere che i Comuni e la Province dovessero compiere ai fini delle permute di cui al secondo comma del precedente articolo, sono dichiarate di pubblica utilità ai fini e per gli effetti di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 3.

Tutti gli atti occorrenti per l'attuazione di quanto è previsto negli articoli precedenti sono esenti da ogni tassa e imposta.